

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Ricorso per la dichiarazione di Fallimento

La società **COIVER COIBENTAZIONI TERMOACUSTICHE S.r.l.** (di seguito, per brevità, indicata anche solo come "*Coiver*") in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Dottor Gianmaria Lorenzo Di Bartolo, Codice Fiscale e Partita Iva 12965710150, con sede legale in (20032) Cormano (MI), Via Bizzozzero n. 93, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Maria Luisa Giordano, Codice Fiscale GRDMLS75E61H501A, del Foro di Milano e Manola Pampuro, Codice Fiscale PMPMNL71P66A182M, del Foro di Alessandria -le quali dichiarano, ai sensi di legge, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alla presente procedura ai seguenti numeri fax: 02.36522467 e 0131.709118 e/o ai seguenti indirizzi PEC: marialuisa.giordano@milano.pecavvocati.it e avvmanolapampuro@puntopec.it - ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Manola Pampuro in (15121) Alessandria (AL), Via Gramsci n. 55, giusta procura in calce al presente atto,

- creditrice ricorrente -

CONTRO

la società **Italian Bio Products S.r.l.** (di seguito anche solo "*IBP*"), Codice Fiscale e Partita IVA 02168620066, con sede legale in (15057) Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- debitrice resistente-

PREMESSO CHE

- Coiver Coibentazioni Termoacustiche S.r.l. è società appartenente al "Gruppo Coiver", di notevoli dimensioni, che opera sul mercato nella realizzazione di isolamenti termoacustici nel settore industriale e civile.
- Nel corso dell'anno 2016 e fino ai primi mesi del 2017, l'odierna ricorrente ha svolto lavori di coibentazione in favore e su richiesta di IBP (di cui si deposita, *sub* doc. n. 1, relativo fascicolo storico contenente altresì la visura camerale



aggiornata), a fronte dei quali ha emesso le seguenti fatture, tutte prodotte *sub* doc. n. 2:

- 16FI000326 del 31 maggio 2016,
- 16FI000364, n. 16FI000391, n. 16FI000392 del 30 giugno 2016;
- 16FI000468, n. 16FI000481 del 31 luglio 2016;
- n. 16FI000524, n. 16FI000538 del 31 agosto 2016;
- n. 16FI000571, n. 16FI000612 del 30 settembre 2016;
- n. 16FI000658, n. 16FI000659, n. 16FI000660 del 31 ottobre 2016;
- n. 16FI000815, n. 16FI000816, n. 16FI000817 del 31 dicembre 2016;
- n. 17FI000015 del 31 gennaio 2017;
- n. 17FI000096, n. 17FI000097 del 28 febbraio 2017;
- n. 17FI000187 del 31 marzo 2017;
- n. 17FI000273 del 30 aprile 2017;
- n. 17FI000340 del 31 maggio 2017,

per la somma complessiva di **Euro 370.885,46** che IBP ha lasciato insoluta, facendo decorrere le relative scadenze di pagamento previste dalle Parti già per il 31 luglio 2016.

- Diffidata il 30 giugno 2017 dal sottoscritto difensore (doc. n. 3), IBP, il successivo 7 luglio 2017, ha proposto a Coiver, che ha accettato (doc. n. 4 e 5), il pagamento dilazionato della suddetta somma, con decorrenza dal 5 agosto 2017 fino al 10 febbraio 2018, dando atto di aver versato un primo rateo di Euro 50.000,00 alla data del 6 luglio 2017.
- Tuttavia, già la successiva *tranche* del 5 agosto 2017 è rimasta insoluta da parte di IBP, rendendosi altresì inutile la lettera di diffida trasmessa da Coiver il successivo 9 agosto 2017 (doc. n. 6), con la quale quest'ultima ha concesso alla debitrice un ulteriore termine per l'adempimento che, non avvenuto, ha determinato la risoluzione dell'accordo, come da clausola risolutiva espressa di cui la creditrice si è avvalsa.
- Vano è risultato anche il nuovo intervento del sottoscritto legale in data 11

- settembre 2017 (doc. n. 7).
- Nelle more, sono andate in scadenza ulteriori fatture emesse da Coiver (doc. n. 8):
 - la n. 17 FI000401 del 30 giugno 2017, per l'importo di Euro 12.853,66, il cui termine di pagamento è scaduto il 10 settembre 2017;
 - la n. 17FI000456 del 31 luglio 2017, per l'importo di Euro 4.145,57, il cui termine di pagamento è scaduto il 30 settembre 2017
 - e la n. 17FI000525 del 31 agosto 2017, per l'importo di Euro 4.927,90, il cui termine di pagamento scadrà il 31 ottobre 2017.
 - Pertanto, come si evince dall'estratto conto al 5 ottobre 2017 che si produce *sub* doc. n. 9, ad oggi, **la ricorrente è ancora creditrice della complessiva somma di Euro 342.812,59** (compreso l'importo di Euro 4.927,90 relativo alla scadenza del 31 ottobre 2017), che IBP non ha corrisposto, nonostante quest'ultima abbia più volte riconosciuto il proprio debito, da ultimo formulando il piano di rientro di cui ai cit. doc. n. 4 e 5.
 - Il comportamento di IBP ha indotto l'istante ad eseguire accertamenti sullo stato patrimoniale ed economico della debitrice, da cui è emerso un flusso finanziario insoddisfacente, un grado di indebitamento non equilibrato, con conseguente squilibrio delle partite correnti.
 - Infatti, dalla lettura dei bilanci di esercizio depositati da IBP S.r.l., al 31 dicembre 2014 (doc. n. 10), al 31 dicembre 2015 (doc. n. 11) ed al 31 dicembre 2016 (doc. n. 12), risulta quanto segue:
 - a) nel 2014, IBP ha generato una perdita di esercizio di oltre Euro 28.635.081,00 “rettificata” a soli Euro 20.856.506,00, esponendo alla voce "Imposte" con altra competenza temporale la somma di Euro 7.778.575,00. Detta perdita è notevolmente superiore a quella determinatasi nell'anno 2013, pari ad Euro 15.821.941,00 (cfr. doc. n. 10, pag. 10 di 46);



- b) nel 2015, IBP ha generato una perdita di esercizio di oltre Euro 30.288.267,00 “rettificata” a soli Euro 22.338.544,00, esponendo un “provento da consolidamento” per la somma di Euro 8.249.723,00 (cfr. doc. n. 11, pag. 10 di 58). Dunque una perdita superiore rispetto a quella maturata nel 2014;
- c) nel 2016, IBP ha generato una perdita di esercizio di oltre Euro 34.365.143,00 “rettificata” a soli Euro 25.479.127,00 per effetto del “consolidamento” nel gruppo per la somma di **Euro 8.886.016,00** a fronte di ricavi (cfr. “valore della produzione”) per soli **Euro 25.828.530,00**, sostenendo costi (cfr. “costo della produzione”) per **Euro 59.551.376,00** (che, anche in questo caso, equivale ad un valore più che raddoppiato rispetto ai ricavi) (cfr. doc. n. 12, pag. 6 e 7 di 70). Pertanto, una perdita ancor maggiore rispetto a quella determinatasi nel 2015;
- d) la società ha altresì presentato, nei bilanci 2014, 2015 e 2016, un “provento” da consolidamento nel gruppo che trova presupposto nell’*opzione per la tassazione consolidata secondo gli artt. 117 e seguenti del TUIR. ...il credito per imposte anticipate è stato attivato in bilancio sull'intera perdita fiscale, tenendo conto dei prevedibili risultati fiscali su base consolidata e nel rispetto del criterio che la loro contabilizzazione può essere effettuata solo nella misura in cui vi sia la ragionevole certezza di un loro totale recupero futuro*” (cfr. doc. n. 12, pag. 45 di 70). **Ebbene, nella fattispecie non si rinviene alcuna “ragionevole certezza”, tenuto conto del risultato dei 3 anni precedenti;**
- e) sempre nel 2016, a fronte di costi per Euro 59.551.376,00, la società ha esposto in bilancio (al 31.12.2016) **debiti complessivi per Euro 180.347.505,00** (cfr. doc. n. 12, pag. 4 di 70).
- Sussistono, inoltre, a parere della ricorrente, gli ulteriori requisiti di cui all’art.1 della L.F. per la dichiarazione di fallimento di IBP S.r.l., atteso che:
- A) il credito vantato dalla società ricorrente supera la soglia di fallibilità di Euro 30.000,00 di cui all’art.15 L.F.;

- B) non ricorre il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.1 L.F. e, conseguentemente, IBP non vanta ragioni di esenzione dal fallimento. Infatti, come emerge dai suddetti bilanci, al 31.12.2014 (cfr. cit. doc. n. 10), al 31.12.2015 (cfr. cit. doc. n. 11) ed al 31.12.2016 (cfr. cit. doc. n. 12), IBP, nei tre anni precedenti la presente istanza, ha avuto attivi patrimoniali annui sempre superiori ad Euro 300.000,00 (art.1, II comma, lettera a, L.F.) e ha realizzato ricavi lordi annuali superiori ad Euro 200.000,00 (art.1, II comma, lettera b, L.F.);
- Infine, a rafforzare le ragioni dell'odierna istante, si legga quanto riportato da "La Stampa" di Alessandria, nell'articolo pubblicato il 7 ottobre 2017, che conferma le gravi difficoltà economico finanziarie del gruppo multinazionale "Mossi&Ghisolfi" a cui la debitrice appartiene (doc. n. 13).

TUTTO CIÒ PREMESSO

la società **Coiver Coibentazioni Termoacustiche S.r.l.**, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, visto l'art. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, di voler dichiarare il fallimento della società **Italian Bio Products S.r.l.**, Codice Fiscale e Partita IVA 02168620066, con sede legale in (15057) Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Con ogni consequenziale provvedimento.

Si producono i seguenti documenti:

1. fascicolo storico di IBP S.r.l., contenente altresì la visura camerale storica della società;
2. fatture emesse da Coiver Coibentazioni Termoacustiche S.r.l. fino al 31 maggio 2017;
3. lettera di diffida trasmessa dall'Avv. Maria Luisa Giordano a mezzo PEC



in data 30 giugno 2017;

4. *"Proposta di dilazione pagamento fatture a tutto il 31.05.2017"* IBP del 7 luglio 2017;
5. accettazione Coiver in data 10 luglio 2017;
6. lettera di diffida Coiver Coibentazioni Termoacustiche S.r.l. in data 9 agosto 2017;
7. comunicazione dell'Avv. Maria Luisa Giordano a mezzo PEC in data 11 settembre 2017;
8. fatture emesse da Coiver Coibentazioni Termoacustiche S.r.l. n. 17FI000401 del 30 giugno 2017; n. 17FI000456 del 31 luglio 2017 e n. 17FI000525 del 31 agosto 2017;
9. estratto conto al 5 ottobre 2017;
10. bilancio al 31.12.2014 di IBP S.r.l.;
11. bilancio al 31.12.2015 di IBP S.r.l.;
12. bilancio al 31.12.2016 di IBP S.r.l.;
13. articolo de "La Stampa" di Alessandria pubblicato il 7 ottobre 2017.

Si conferma, ai sensi di legge, il versamento del contributo unificato per tale procedimento, pari ad Euro 98,00.

Con osservanza.

Milano, lì 9 ottobre 2017

Avv. Maria Luisa Giordano





**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE FALLIMENTI**

Composto dai Magistrati,
Dott. Caterina SANTINELLO
Dott. Pierluigi MELA
Dott. Enrica BERTOLOTTO

Presidente
Giudice
Giudice

Ist. Fall. n. 169/2017

Visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento che precede e i documenti allegati.

Delega per l'audizione delle parti, anche ai fini di richiesti provvedimenti cautelari, il G.D. dott. Enrica BERTOLOTTO

Alessandria, li 11/10/17

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL GIUDICE DELEGATO
CONVOCA

Avanti a sé per l'udienza del 15/11/2017 ore 10.15 il debitore ed i suoi
creditori istanti;

FA PRESENTE

che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

MANDA

alla cancelleria per la notifica del ricorso e del presente decreto a mezzo posta elettronica certificata ex art. 15 L.F., entro il termine di **15 giorni prima dell'udienza fissata;**

Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

Si fa presente che parte istante può segnalare eventuali ragioni di urgenza che giustifichino l'abbreviazione dei termini assegnati

ASSEGNA

alle parti termine fino a 7 gg. prima dell'udienza per la presentazione delle memorie e per il deposito di documenti e relazioni tecniche;

INVITA

Il debitore a produrre:

- a) copia della dichiarazione I.V.A. dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni di attività dell'impresa;
- b) situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata;
- c) documentazione attestante l'eventuale titolarità d'immobili o mobili registrati;

SEGNALA

A tutte le parti che esse possano nominare consulenti tecnici e che nel corso del procedimento potrà procedersi senza indugio all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori che saranno stati tempestivamente richiesti ovvero a quelli disposti d'ufficio.

Alessandria, 11/10/17

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Fallimenti

12 OTT. 2017

Depositato in Cancelleria oggi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Annina ARBONDANDOLO

IL GIUDICE DELEGATO

[Signature]

